N. R.G. 2015/8701

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione III Civile

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e art. 35 d.lgs. 25/2008 e art. 19 d.lgs. 150/2011 iscritto al n. r.g. **8701/2015** promosso da:

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA

RESISTENTE – contumace-

Il Giudice dott. Maddalena Bassi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/05/2017,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) Con ricorso depositato in data 20.10.2015 , hanno impugnato i provvedimenti, rispettivamente, del 6.8.2015, 30.6.2015, 30.6.2015, 30.6.2015 e 30.6.2015, tutti notificati il 22.9.2015 e resi dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ed hanno chiesto che sia accertato e dichiarato il loro diritto al riconoscimento dello status di rifugiati ovvero, in subordine, il diritto alla protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007.

Dal momento che i ricorrenti sono parte di un unico nucleo familiare composto dai coniugi e da 6 figli (i 3 figli maggiorenni al momento della presentazione del ricorso, hanno agito tutti contro il provvedimento emanato nei loro confronti da parte della Commissione Territoriale), essendo la vicenda comune alla totalità di essi, ed essendo i motivi di ricorso sostanzialmente i medesimi, si ritiene, in questa sede, di poter fare riferimento a quanto riportato dal padre, ed al provvedimento nei confronti di questi emanato da parte della Commissione Territoriale sia a fini ricostruttivi della vicenda sia a fini di adozione di una misura che sia omogenea a tutti i componenti del nucleo familiare.

I ricorrenti, di cittadinanza pakistana e provenienti, in particolare, dalla regione del Punjab, hanno dedotto di aver lasciato il proprio Paese a causa del timore per la loro incolumità, essendo stati più volte oggetto di atti violenti e minacce perpetrati dall'associazione terroristica Jama'at Ud Da'wa ai danni sia del padre, che dei restanti membri della famiglia. Dopo un primo trasferimento a Pir Mahal,

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso COM CA3 Serial#: 10853c

infatti, cui erano stati indotti per poter far studiare anche le figlie femmine, laddove erano stati fermamente osteggiati nel loro villaggio d'origine, la famiglia · è stata bersaglio di numerosi atti intimidatori da parte del suddetto gruppo terroristico a causa del rifiuto del padre di ospitare, nel negozio che aveva rilevato, un contenitore destinato a raccogliere le offerte che, mascherate da aiuti umanitari, erano in realtà sovvenzioni alla Jihad. Deducono i ricorrenti di essersi per questi motivi trasferiti in Libia nel 2005, a seguito del rapimento di uno dei figli avvenuto nel 2004, e di come in Libia gli stessi abbiano passato 9 anni (dall'agosto 2005 al giugno 2014), iscrivendo i figli a scuola ed il padre aprendo una propria attività lavorativa. Dopo 3 anni dallo scoppio della guerra libica, tuttavia, anche a causa della loro condizione di stranieri e dunque vittime di violenze gratuite, la famiglia è stata costretta ad affrontare un nuovo viaggio che li ha portati ad arrivare in Italia nel giugno 2014.

Con il provvedimento oggi impugnato la Commissione ha rigettato la domanda di protezione internazionale, riconoscendo al contempo i presupposti per l'applicazione della misura della protezione umanitaria, ritenendo che la storia narrata non fosse credibile:

- veniva ritenuto poco credibile che il richiedente si fosse posto in maniera così decisa in contrasto con il gruppo terroristico Jama'at Ud Da'wa, la cui pericolosità era conclamata, al punto da "buttare" la cassetta contenente le offerte fuori dal negozio;
- veniva ritenuto inverosimile che il richiedente, pur picchiato ferocemente dagli attivisti del gruppo suddetto, non si sia rivolto all'autorità, né abbia fatto ricorso a cure mediche;
- veniva ritenuta complessivamente non credibile la parte della storia in cui il richiedente sarebbe stato oggetto di rapimento mentre si trovava lontano da casa e dai luoghi abitualmente frequentati;
- veniva ritenuto poco credibile che il gruppo terroristico sia ancora alla ricerca del richiedente dal momento che sono trascorsi 12 anni dagli eventi che hanno determinato la famiglia a lasciare il Pakistan.

I ricorrenti lamentano congiuntamente che la Commissione abbia ritenuto poco credibile e contraddittoria la storia narrata, fornendo una motivazione poco convincente a giustificazione del provvedimento adottato, ed abbia quindi concesso una misura come la protezione umanitaria, scarsamente protettiva se rapportata alle misure di protezione internazionale.

Il Ministero, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso introduttivo del giudizio, non si è costituito.

2) In ordine alla richiesta pervenuta a questo Tribunale da parte dei ricorrenti, è necessario dapprima svolgere delle considerazioni preliminari. Anzitutto, a fronte di una vicenda così composita, svoltasi sostanzialmente in due fasi, di cui la prima in Pakistan e la seconda in Libia, bisogna comprendere quale sia definibile "Paese di provenienza" dei ricorrenti.

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c

Nonostante le origini pakistane della famiglia, infatti, gli stessi si sono intrattenuti per ben 9 anni in Libia, durante i quali il padre ha aperto una propria attività ed i figli sono stati mandati a scuola.

Sia in considerazione del periodo di permanenza della famiglia all'interno del Paese, sia per l'organizzazione della stessa, che lasciava intendere come questa non avesse intenzione di trasferirsi altrove né di fare ritorno al Paese d'origine, sia per i motivi che li hanno condotti a lasciare la Libia (scoppio della guerra civile nel 2011 e successivo aggravarsi della situazione specialmente nei confronti dei lavoratori stranieri), questo può essere considerato loro Paese d'elezione, e quindi essere associato al concetto di "Paese di provenienza" che, seppur differente dal Paese d'origine, è riportato nella normativa cui si fa riferimento in questa sede per valutare la fondatezza della richiesta di protezione internazionale.

Inoltre, è orientamento che si sta consolidando in giurisprudenza quello secondo cui l'ingresso all'interno della Libia prima dell'aggravarsi delle condizioni generali di sicurezza e la successiva permanenza nel territorio per un periodo di tempo non trascurabile, costituiscono elementi ragionevoli al fine di ritenere sussistente una forma di protezione (v. Trib. Palermo del 3.4.2017, R.G. n. 16460/2015).

Non è quindi necessario motivare sulla storia pregressa, indagando le ragioni per cui la famiglia si sia determinata a lasciare il Pakistan. Il fatto di aver trascorso 9 anni in Libia è un dato da considerarsi probante della ferma volontà dei ricorrenti di condurre la loro vita in luogo diverso rispetto a quello d'origine.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, il d.lgs. n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con L. n. 722 del 1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.1.67 ratificato con L. n. 95 del 1970), la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così all'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la declina nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

È definito rifugiato il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art. 2 lett. e).

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n. 4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del Paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n. 27310/08).

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c

Inoltre, la normativa nazionale, con l'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007, ha specificato che gli "atti di persecuzione" devono essere sufficientemente gravi per la loro natura e frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani e possono, in via esemplificativa, essere costituiti da atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La protezione sussidiaria, invece, viene riconosciuta al cittadino che, non presentando i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, è esposto ad un rischio effettivo di danno grave, il quale ricorre, però, nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia le ipotesi di:

a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;

c) minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Si sottolinea che lo status di beneficiario della protezione sussidiaria è disciplinato dal diritto comunitario quale livello complementare e subordinato di protezione internazionale, ulteriore rispetto allo status di rifugiato. Ne deriva che l'analisi dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria deve avvenire sempre dopo la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ciò considerato, la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere rigettata.

Non può infatti ritenersi sussistente, nei fatti raccontati dal richiedente, la prospettazione di un fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine dovuta a razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, che sia stata perpetrata dai soggetti indicati al succitato art. 5.

Riferiscono i ricorrenti di come essi siano stati oggetto di spoglio di beni nel periodo appena antecedente la loro decisione di lasciare la Libia. Nel verbale dell'audizione di dinnanzi alla Commissione Territoriale, inoltre, si legge: "il motivo per cui ho lasciato la Libia è che i libici uccidevano e rapivano gli immigrati e anch'io sono stato rapinato e hanno preso il mio portafoglio, la mia macchina e mi hanno aggredito anche casa mia e hanno portato via i soldi e le cose preziose"; subito dopo aggiunge: "una famiglia indiana viveva vicino a casa nostra. Stavano tornando a casa e alcuni giovani libici li hanno fermati, li hanno fatti scendere dall'auto, hanno fermato la loro figlia di 15 anni e lasciato andare gli altri familiari e poi la loro figlia non è più tornata".

La vaghezza del ricorrente sul punto ed il fatto che i restanti membri della famiglia non abbiano nemmeno fatto cenno a tali eventi non permette di corroborare le affermazioni da questi rese. Non si contesta, in particolare, la pericolosità del contesto generale, bensì la prospettazione di un

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c

fondato timore di persecuzione che sia "personale e diretta" nel Paese di provenienza.

Il primo degli episodi di violenza riferiti, infatti, pur interessando direttamente la famiglia , non può dirsi a questa inequivocabilmente diretto; tali eventi, difatti, toccano indiscriminatamente soggetti non necessariamente "selezionati", e perciò anche casualmente vittime degli stessi. Il ricorrente non ha, in questo senso, fornito alcun elemento che permetta di suffragare l'ipotesi di un'azione mirata contro di sé o la sua famiglia, né è possibile ricavarlo altrimenti.

Inoltre, in assenza di indicazioni in questo senso, non è possibile stabilire che autori degli atti violenti siano stati i soggetti indicati all'art. 5 d. lgs. 251/2007, ovverosia lo Stato (lett. a), ovvero partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (lett. b), oppure soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi (lett. c).

Escluso che vi siano i requisiti per dichiarare lo status di rifugiato, in riferimento alla domanda di protezione sussidiaria, proposta in via subordinata, è invece necessario valutare se i ricorrenti sarebbero esposti, in caso di ritorno in Libia, al rischio effettivo di danno grave così come definito dall'art. 14 d.lgs. 271 del 2007.

In questo senso, sono da escludersi i requisiti di cui alle lett. a) e b) dello stesso articolo, stante da un lato l'impossibilità di ritenere fondato il rischio per i richiedenti di subire la condanna a morte e, dall'altro lato, l'impossibilità di ritenere concreto il rischio per i medesimi di essere sottoposti a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.

Al contrario, quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art 14 d.lgs. 251/2007, ovvero presenza di una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", vanno svolte alcune considerazioni.

La situazione in Libia costituisce da anni un'emergenza umanitaria, sia in ragione delle difficoltà politiche che sta affrontando il Paese, sia per la difficile condizione dello straniero su suolo libico: si registra infatti una perdurante situazione di instabilità per la presenza di forze armate, bande criminali e gruppi terroristici ed un forte aumento della criminalità che risulta sempre più organizzata e in grado di condurre azioni ostili soprattutto ai danni di cittadini stranieri, in particolar modo nelle grandi città.

In Libia, dopo lo scoppio della guerra civile nel febbraio 2011 che ha portato alla caduta di Gheddafi il 20 ottobre dello stesso anno, sono stati autoproclamati almeno due governi, e molte zone del territorio sono state occupate da eserciti di ribelli. Si legge nel World Report UNHCR relativo al 2011: "Government control and repression of civil society remain the norm in Libya (…). Libya continues to abuse and mistreat non-Libyan migrants (…). Libya has no asylum law, has not signed the 1951 Refugee Convention, and has no formal working agreement with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)".

In particolare, l'Ambasciata del Pakistan in Libia ha ripetutamente invitato i cittadini pakistani a lasciare le zone del conflitto (dal sito ufficiale, un avviso del 29.2.2016 riporta: "Embassy of Pakistan has repeatedly issued travel advice for

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c

Pakistanis emphasizing that all Pakistanis should leave the conflict zones for a safer place" – http://www.mofa.gov.pk/libya/pr-details.php?prID=3501). E un Report dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) conferma: "Migrants in Libya are at high risk of exploitation and human rights violations" (IOM Report – 20/10/2016).

Da ultimo, nel sito UNHCR – sez. Global Focus: Libya Plan Overview 2017 – si legge: "Five years after the revolution, Libya remains politically divided and affected by heavy fighting across the country. The country is experiencing rising levels of insecurity and criminality, which creates an enabling environment for people smugglers to operate".

Inoltre, come stabilito nel 2009 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale" (CGUE, 17.2.2009, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie).

La protezione sussidiaria può dunque essere riconosciuta quando vi siano fondati elementi che inducano a ritenere che il rientro nel Paese di origine esporrebbe il ricorrente ad una situazione di grave

rischio, stante il perdurare ed il diffondersi di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

A fronte della difficile situazione appena delineata e, segnatamente, della condizione dello straniero su suolo libico, si ritiene quindi fondata la richiesta di protezione internazionale ed in particolare si riconosce il diritto alla protezione sussidiaria dei ricorrenti. In particolare, si ritiene sussistente il rischio effettivo di subire un danno grave ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 in caso di rientro in Libia.

Le spese di lite vanno integralmente compensate attesa la novità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

1) dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova;

2) rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto alla protezione sussidiaria dei ricorrenti;

3) compensa le spese di lite.

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero) e al difensore.

Venezia, 27/07/2017

Il Giudice

dott. Maddalena Bassi

Firmato Da: BASSI MADDALENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10853c